## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC-21)**

ART. 1 - DEFINIZIONI Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle previsioni contrattuali si considerano valide, oltre alle definizioni indicate nella normativa di riferimento, le seguenti definizioni: Proenergy o Fornitore: Proenergy S.p.A. sede legale Via Senato 15, 20121 Milano e sede operativa in Piazza Quattro novembre 1, Codice Fiscale e Partita IVA 09090630966, società che esercita l'attività di somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, la commercializzazione di prodotti energetici nonché la fornitura di servizi e/o prodotti accessori e/o connessi all'attività di grossista in conformità del D. Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (G.U. n. 75 del 13.3.1999) e del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (G.U. n. 142 del 20.3.2000); ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Delibera: la deliberazione adottata e/o emanata dall'ARERA; Cliente: la persona fisica, giuridica o ditta individuale, ivi compreso il Condominio domestico, che richiede a Proenergy la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, di prodotti e/o di servizi accessori e/o connessi. Ove il Cliente sia un Condominio, le obbligazioni derivanti dal Contratto vengono assunte in via solidale da tutti i condomini; Cliente domestico: il Cliente i cui punti di prelievo quanto all'energia elettrica sono riconducibili alla tipologia di cui all'articolo 2.3 lettera a) della delibera ARERA 156/07 (TIV) e ss.mm.ii. e quanto alla fornitura di gas sono riconducibili alla tipologia di cui all'articolo 2.3 lettera a) della Delibera ARERA 64/09 (TIVG) e ss.mm.ii.; Cliente non domestico: il Cliente diverso dal Cliente domestico; Contratto: il contratto di somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale e di mandato concluso tra Proenergy e il Cliente (in seguito congiuntamente "Parti") e regolamentato dalla Documentazione contrattuale; Documentazione contrattuale: l'insieme delle previsioni normative contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, nella Proposta di Fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (comprensiva dei relativi Allegati), nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura, e nella Nota informativa per il Cliente, che complessivamente disciplinano il Contratto; Proposta: la richiesta formulata dal Cliente formalizzata mediante compilazione della modulistica denominata "Proposta di Fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale" con la quale il Cliente chiede a Proenergy la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e/o di prodotti e/o di servizi accessori e/o connessi; Condizioni Economiche e/o Condizioni particolari di fornitura: le offerte economiche presentate o comunicate da Proenergy al Cliente o pubblicate sul sito internet di Proenergy e contenenti le condizioni economiche e/o le condizioni particolari di fornitura; Punto di prelievo: il punto fisico della rete di distribuzione in cui Proenergy mette a disposizione del Cliente l'energia elettrica e/o il gas naturale, dettagliatamente indicato dal Cliente nella Proposta (di seguito "PDP"); Consumo presunto: il consumo presunto per il periodo calcolato in base ai dati in possesso di Proenergy; Periodo di validità: il periodo di applicabilità delle Condizioni Economiche. ART. 2 - OGGETTO 2.1. Oggetto della richiesta è la fornitura di energia elettrica, di gas naturale o di entrambi congiuntamente presso i PDP indicati dal Cliente e allo stesso abbinati, alle presenti Condizioni Generali di Contratto, di seguito "CGC", nei limiti quantitativi indicati secondo la normativa vigente al momento della esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti, nonché la fornitura di prodotti e/o di servizi accessori e/o connessi alla fornitura secondo le previsioni - in termini di quantità, modalità di prelievo e costo - riportate nella Documentazione contrattuale per i PDP in quest'ultima indicati. Eventuali previsioni specifiche contenute nella Proposta, nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura che complessivamente disciplinano il Contratto, relative ad aspetti che risultano regolati anche nelle CGC, prevalgono su quelle contenute in quest'ultime. Il Cliente ha avuto piena conoscenza della Documentazione contrattuale prima della sottoscrizione della stessa. 2.2. Per la fornitura di energia elettrica, il Cliente rilascerà a Proenergy, qualora richiesto da quest'ultima, entro le scadenze prescritte e secondo quanto disposto dalla normativa vigente, la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione, in relazione all'anno di fornitura, all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e dei relativi diritti per l'energia. 2.3. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, Proenergy o altra Società dalla stessa delegata, collegata o controllata, provvederà a stipulare nell'interesse del

Cliente i contratti per i servizi di trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento dell'energia elettrica e per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, come previsto all'articolo 6 delle CGC, e a porre in essere tutto quanto necessario a tale fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti (Sul sito "www.Proenergy.it" sono disponibili e consultabili le condizioni previste dai principali distributori nazionali e sul sito "www.terna.it" è disponibile e consultabile lo schema di contratto di dispacciamento per punti di prelievo di energia elettrica). Tutti i menzionati servizi di cui Proenergy è mandataria in forza della sottoscrizione del Contratto cesseranno alla data di risoluzione e/o di recesso, per qualsivoglia motivo, ragione e/o causa, del

ART. 3 - CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 3.1. Il Cliente richiede a Proenergy la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale tramite la compilazione e la sottoscrizione della Proposta e dell'intera Documentazione contrattuale (ivi incluse le presenti Condizioni Generali di Contratto) che può avvenire anche mediante sottoscrizione con firma grafometrica in conformità al D.P.C.M. 22.2.2013. Nei casi di formulazione della Proposta tramite l'inserimento completo dei dati e delle indicazioni richieste nel Modulo Elettronico disponibile sui sistemi informatici di Proenergy o di soggetti dalla stessa incaricati, per "sottoscrizione" da parte del Cliente, all'interno di tutta la Documentazione contrattuale, si intende la selezione del pulsante "Conferma Sottoscrizione" per la sottoscrizione della Proposta tramite il portale "www.Proenergy.it" oppure l'apposizione della firma grafometrica del Cliente nel campo "Firma Cliente" in caso di sottoscrizione della Proposta mediante sistemi/supporti informatici di Proenergy o di soggetti dalla stessa incaricati. 3.2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 Cod. Civ., la Proposta si intende irrevocabile per il periodo di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal momento della ricezione della stessa da parte di Proenergy. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione da parte di Proenergy, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante altro mezzo idoneo a certificare la ricezione della comunicazione (ivi compreso tramite e-mail, fax o SMS). A tal fine è da intendersi quale tacita accettazione anche l'avvenuta attivazione della fornitura richiesta dal Cliente. 3.3. Resta inteso che la fornitura è in ogni caso condizionata: i) per la fornitura di energia elettrica, all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto, distribuzione, dispacciamento e connessione; ii) per la fornitura di gas, all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto e distribuzione. Proenergy in ogni caso si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura nei seguenti casi: i) mancata attivazione o mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente (procedura SDD); ii) i

PDP risultino sospesi per morosità del Cliente, e comunque sia pervenuta al distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso, al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento e/o risulti in corso una richiesta di indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse del Cliente; iii) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; iv) sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali; v) mancato invio di tutta la Documentazione contrattuale necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e/o di prodotti e/o di servizi accessori e/o connessi; vi) qualora richiesto, mancata consegna del deposito cauzionale e/o mancato rilascio di altra garanzia; vii) il distributore o il Sistema Informativo Integrato (in seguito "SII") segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati; viii) per la fornitura di energia elettrica il Cliente provenga da Regime di Salvaguardia; ix) per la fornitura di gas il Punto di Riconsegna (in seguito "PDR") sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima istanza; x) il PDP sia stato oggetto di altre richieste di attivazione negli ultimi 12 (dodici) mesi oltre a quella in corso; xi) il PDP non sia accessibile. 3.4. Proenergy si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e ss.mm.ii. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e ss.mm.ii. per le forniture di gas naturale; a tal fine il SII o il distributore locale comunicheranno ad Proenergy le seguenti informazioni: a) se la fornitura è sospesa per morosità; b) il mercato di provenienza; c) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione; d) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Proenergy; e) l'accessibilità o meno del/i PDP; f) se sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca, Proenergy non darà esecuzione al presente Contratto e gli effetti del recesso dal contratto di somministrazione con il precedente fornitore verranno meno. 3.5. Ove sia in corso una precedente fornitura, il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce al Fornitore (a titolo gratuito) un mandato con rappresentanza affinché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere e trasmettere la comunicazione di recesso al precedente fornitore 3.6. Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali di Proenergy, è fatta salva la facoltà del solo Cliente Condominio con uso domestico di esercitare il diritto di ripensamento, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, mediante invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R presso la sede di Proenergy, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Proposta, all'indirizzo di posta elettronica contratti@pronergyspa.it, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per il Cliente Condominio con uso domestico di darne conferma ad Proenergy a mezzo raccomandata A/R entro le successive 48 (quarantotto) ore. 3.7. Nel caso in cui il Cliente Condominio con uso domestico eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per l'energia elettrica, dal fornitore di Maggior Tutela, e per il gas naturale, dall'esercente il Servizio di Ultima Istanza, nel caso non fossero state già avviate da Proenergy le attività in relazione alle quali il Cliente Condominio con uso domestico ha esercitato il diritto di ripensamento, o - diversamente - dalla stessa Proenergy per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del/dei PDP. Il Cliente Condominio con uso domestico che esercita il diritto di ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione all'attuale fornitore il quale provvederà ai sensi della normativa vigente. Se il Cliente Condominio con uso domestico non richiede l'esecuzione del Contratto prima dello spirare del termine concesso per l'esercizio del diritto di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Il Cliente Condominio con uso domestico che richiede l'esecuzione del Contratto prima dello scadere del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi già sostenuti, gli eventuali corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale come previsti dalle Condizioni Economiche, oltre al corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'articolo 11 dell'allegato A della Delibera ARERA 301/2012 (TIV), oltre IVA di legge. Tale richiesta può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura richiesta dal Cliente Condominio con uso domestico rispetto ai tempi standard, pur non garantendo in ogni caso il Fornitore l'effettivo avvio della fornitura entro i termini di esercizio del diritto di ripensamento.

ART. 4 - DECORRENZA DELLA FORNITURA, DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO 4.1. L'attivazione della fornitura avverrà nei tempi indicati nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura. La decorrenza della fornitura è comunque subordinata alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti e compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di trasporto distribuzione, dispacciamento e connessione, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore, ovvero dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas se successiva. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l'impossibilità di fare decorrere il Contratto dalla data indicata, il Fornitore provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell'ordine: fax, e-mail, SMS, telefono, lettera raccomandata, specificando le cause che l'hanno determinata. In caso di fornitura e/o forniture relativa/e a una pluralità di PDP, qualora le condizioni previste nel presente articolo si verificassero solo per una parte degli stessi, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ARERA 4/08 e ss.mm.ii., l'attivazione della/e fornitura/e resta subordinata al fatto che all'atto della richiesta di attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento dell'energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, il PDP non risulti sospeso per morosità o non sia pervenuta al distributore stesso una richiesta di sospensione, nonché per ogni altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: credit check negativo; mancato rilascio, ove richieste, di garanzie, quale - a titolo esemplificativo - il deposito cauzionale); morosità acclarate nei confronti del precedente fornitore). Proenergy potrà effettuare presso società specializzate esterne valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (c.d. credit check), verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali. 4.2. Il Contratto è a tempo indeterminato, salvo diversa indicazione contenuta nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura come previsto all'articolo 2.1. delle CGC. 4.3. Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto unilateralmente, al fine di cambiare il fornitore, in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta ad Proenergy a mezzo raccomandata A/R, che dovrà essere ricevuta da Proenergy entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. Il Cliente può

esercitare il diritto di recesso, al fine di cessare la fornitura, con il preavviso di 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso ai sensi della Delibera ARERA 302/2016 e ss.mm.ii.. Il Cliente che intenda recedere dal Contratto al fine di cambiare fornitore si avvarrà del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la propria fornitura inoltrerà personalmente e direttamente il recesso al Fornitore a mezzo fax o mediante raccomandata A/R. Qualora il recesso venga comunicato da un nuovo fornitore e ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte dello stesso, Proenergy avrà la facoltà di continuare ad effettuare la fornitura sino all'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore continuando ad applicare, sino a quel momento, le Condizioni Economiche e le previsioni contrattuali già in corso. 4.4. Il Cliente con almeno un PDP alimentato in media tensione (di seguito "MT") per l'energia elettrica e/o con consumi annui superiori a 200.000 Smc per il gas naturale può avvalersi del diritto di recesso, al fine di cambiare fornitore, in qualsiasi momento e senza oneri, a mezzo raccomandata A/R, e con preavviso di 9 (nove) mesi, che decorreranno a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso, Proenergy si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un importo pari a 0,010 €/kWh applicato sul consumo medio mensile di energia elettrica e di € 0,25 per ogni standard metro cubo di gas relativo ai consumi stimati calcolati sulla base dell'applicazione dei profili di prelievo standard stabiliti dall'Autorità per il periodo residuo di durata del Contratto per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso; lo stesso Cliente ha altresì la facoltà di avvalersi del diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di 1 (uno) mese che decorrerà dalla data di scadenza, iniziale o prorogata, delle Condizioni Economiche e/o delle Condizioni particolari di fornitura. Il Cliente che intenda recedere dal Contratto non al fine di cambiare fornitore, bensì al fine di cessare la fornitura, può esercitare tale diritto con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di Proenergy, 4.5. In caso di comunicazioni inoltrate a indirizzi diversi rispetto a quelli previsti all'articolo 19 delle CGC, Proenergy non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta. In ogni caso il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti elettrici e/o gas in attività, deve – salvo diverse specificazioni – darne immediatamente avviso scritto a Proenergy indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza. Il Cliente in ogni caso deve corrispondere al Fornitore gli eventuali costi fissi sino alla scadenza naturale del Contratto, i corrispettivi pattuiti dal Contratto e dovuti per i consumi di energia elettrica e/o gas, nonchè ogni altra spesa, costo, danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino all'effettiva chiusura della fornitura, anche quando la chiusura sia impedita da cause di forza maggiore o dalla materiale impossibilità di accedere ai gruppi di misura e/o al/ai PDP. 4.6. Proenergy ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque momento e senza oneri, anche per un solo PDP, inviando comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A/R, con termine di preavviso, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, di 1 (uno) mese per i soli clienti con almeno un PDP alimentato in media tensione per l'energia elettrica e/o con consumi annui superiori a 200.000 Smc per il gas naturale e di 6 (sei) mesi per tutti gli altri clienti, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Delibera ARERA 144/07 e ss.mm.ii.. 4.7. L'esercizio da parte di una delle Parti del diritto di recesso comporterà lo scioglimento anticipato dei Contratto e quindi la cessazione delle attività relative ai servizi di trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento dell'energia elettrica e ai servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, nel rispetto della disciplina vigente, fermo restando in ogni caso l'obbligo del Cliente di adempiere regolarmente alle obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto sino alla data in cui diverrà definitiva la cessazione del servizio di somministrazione. ART. 5 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 5.1.

Proenergy può risolvere il Contratto, anche parzialmente con riferimento a uno o più PDP del Cliente, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., su semplice sua dichiarazione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno, al verificarsi delle seguenti ipotesi: a) risultino a carico del Cliente procedimenti di liquidazione, anche volontaria, e/o procedure concorsuali; b) risultino a carico del Cliente procedure esecutive e/o l'iscrizione del medesimo nel registro dei protesti; c) risultino inefficaci i contratti di trasporto e/o distribuzione e/o connessione e/o dispacciamento per cause non imputabili ad Proenergy; d) mancato rilascio, rinnovo o mancata ricostituzione della cauzione o di altra garanzia nei termini previsti dal Contratto; e) non siano riconosciuti, non risultino verificati o comunque vengano meno i requisiti indicati nella Proposta per l'applicazione delle condizioni economiche selezionate; f) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Cliente nella Proposta e/o comunque nella Documentazione contrattuale e/o associazione del/dei POD e/o del/dei PDR indicati dal Cliente ad un utenza con un uso diverso da quello indicato e dichiarato dal Cliente nella Proposta; g) mancata accettazione e/o revoca da parte del Sistema Bancario dell'addebito diretto su conto corrente (SDD) ove nel Contratto tale modalità di pagamento sia prevista come obbligatoria; h) ripetuto mancato e/o parziale pagamento delle fatture e/o ripetuto ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente per un termine superiore a 15 (quindici) giorni dalla scadenza indicata dal Fornitore nelle fatture, ed anche per somme relative a crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal Cliente secondo le Delibere ARERA 191/09 e 99/2012 (e ss.mm.ii.) sul sistema indennitario (c.d. CMOR); i) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa Proenergy ovvero tra il Cliente e una qualunque altra società controllata da Proenergy o a quest'ultima collegata: I) mancato pagamento di fatture relative a contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi; m) interruzione o sospensione dell'attività produttiva esercitata dal Cliente; n) mancata consegna della Dichiarazione di Conformità dell'impianto e dei relativi allegati obbligatori nei termini e con le modalità stabilite all'articolo 12 delle CGC; o) variazione in senso negativo sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check), rispetto alla posizione al momento della sottoscrizione del Contratto; p) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Proenergy, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di quest'ultima nei confronti del Cliente; q) cessione del Contratto in violazione dell'articolo 8 delle CGC. 5.2. Proenergy può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, risolvere il Contratto, anche parzialmente con riferimento ad uno o più PDP del Cliente, ai sensi dell'articolo 1454 Cod. Civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno, al verificarsi delle seguenti ipotesi: a) mancato, parziale o ritardato pagamento degli importi dovuti dal Cliente ad Proenergy in base al Contratto, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 10.10. delle CGC; b) in tutti i casi di morosità del Cliente; c) per morosità relativa ad un diverso Contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, anche risolto e/o cessato, intestato al medesimo Cliente. 5.3. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di Proenergy, compreso il caso di mancato pagamento del deposito cauzionale o di altra garanzia, nonché qualora il Cliente

distributore competente la sospensione della/delle fornitura/forniture per uno o più PDP nella titolarità del medesimo Cliente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti della Delibera ARERA 4/08 (e ss.mm.ii.) e della Delibera ARERA 99/2011 (e ss.mm.ii.), a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, Proenergy potrà inviare al Cliente una comunicazione con l'avvertimento che, trascorsi 10 (dieci) giorni solari dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec (Posta Elettronica Certificata) oppure 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della medesima comunicazione a mezzo raccomandata, in caso di mancata ricezione di un'attestazione circa il pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ad Proenergy da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal Fornitore stesso, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo ai termini sopra indicati, Proenergy procederà a richiedere al distributore competente per la fornitura di energia elettrica la riduzione della potenza, ove ne sussistano le condizioni tecniche, oppure la sospensione della fornitura del/dei POD e, per la fornitura di gas, la chiusura del/dei PDR. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica per i Clienti connessi in bassa tensione (in seguito "BT"), qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, Proenergy richiederà al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15 (quindici) % della potenza disponibile e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di persistente mancato pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ad Proenergy, il distributore competente procederà a sospendere la fornitura. Se, nei 90 (novanta) giorni successivi ad una richiesta di sospensione della fornitura, si dovesse verificare una ulteriore morosità del Cliente (per fatture non indicate nella precedente comunicazione di sospensione), Proenergy invierà al Cliente una nuova comunicazione di costituzione e messa in mora; tale documento potrà prevedere una scadenza per il pagamento di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec (Posta Elettronica Certificata) oppure 7 (sette) giorni solari decorrenti dalla data di invio della comunicazione medesima a mezzo raccomandata. Superati i detti termini di 5 (cinque) o di 7 (sette) giorni, in caso di mancata ricezione di un'attestazione circa il pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ad Proenergy da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata da Proenergy, quest'ultima potrà nuovamente richiedere al distributore competente la sospensione della fornitura. 5.4. Con riferimento alle richieste di sospensione e/o di risoluzione avanzate al distributore Proenergy ha la facoltà di chiedere al Cliente. per ogni singola richiesta di prestazione e/o operazione, il rimborso della somma di Euro 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA di legge, oltre le spese amministrative di gestione della pratica di sollecito, oltre il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute da Proenergy ivi compreso gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società specializzate nel recupero dei crediti e/o a professionisti e/o a studi legali, nel limite del loro effettivo ammontare, oltre le spese relative alle operazioni di sospensione, di eventuale riattivazione, di cessazione amministrativa, nonchè oltre al corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'articolo 11 dell'allegato A della Delibera ARERA 301/2012 (TIV), oltre IVA di legge, fermo restando in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno. A tal fine tutte le comunicazioni di sollecito e/o di messa in mora trasmesse da Proenergy verranno fatturate al Cliente al costo unitario di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, oltre IVA di legge. Proenergy, nel caso in cui le sospensioni della fornitura per morosità siano rese impossibili per cause non imputabili al distributore, può richiedere al distributore medesimo l'esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso e le relative spese e i relativi oneri sono posti a carico del Cliente moroso. In caso di morosità del Cliente relativamente alla fornitura di gas, il Fornitore ha diritto di richiedere al distributore la chiusura del/dei PDR. In caso di misuratore inaccessibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34.2 lettera d-bis del TIVG, il Cliente è tenuto a consentire al distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, al fine di effettuare la disalimentazione del/dei PDR. Tale diritto può essere esercitato qualora siano decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi, dalla scadenza del termine di pagamento da parte del Cliente. In caso di cessazione amministrativa per morosità del Cliente, avvenuta per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del/dei PDR, il Fornitore dovrà trasmettere al distributore copia della documentazione attestante la morosità del Cliente, copia del Contratto e della intervenuta risoluzione. 5.5. In tutti i casi contemplati nel presente articolo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata. 5.6. Diversamente da quanto sopra previsto, la sospensione della/e fornitura/e può essere in ogni caso disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento. 5.7. Proenergy avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della/e fornitura/e anche nel caso di mancato pagamento da parte del Cliente delle somme relative a crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal Cliente secondo la Delibera ARERA 191/09 e la Delibera ARERA 99/2012 e ss.mm.ii. sul sistema indennitario. Proenergy avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della/e fornitura/e anche nel caso di mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, e/o anche relativamente a una singola fornitura e/o PDP, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa Proenergy o una qualunque altra società controllata da Proenergy e/o a quest'ultima collegata. 5.8. Per i Clienti non disalimentabili come definiti nel TIMG e che siano in ritardo con il pagamento della fattura, il Fornitore potrà procedere alla costituzione in mora dello stesso, trasmettendo al Cliente una raccomandata che indichi almeno il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della fattura insoluta, l'informazione che qualora il Fornitore proceda alla risoluzione del Contratto e alla successiva cessazione amministrativa, il distributore provvederà all'attivazione del relativo Servizio di Default ai sensi della Delibera ARERA 99/2011 e della Delibera ARERA 99/2012 (e ss.mm.ii.) e le modalità con cui il Cliente può comunicare l'eventuale pagamento eseguito. 5.9. A seguito della chiusura del/dei PDP per sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'articolo 5 delle CGC, lo stesso avrà la facoltà di richiedere al distributore la cessazione amministrativa del/dei PDP del Cliente per morosità. ART. 6 - MANDATI PER TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E CONNESSIONE

sia sottoposto ad una procedura concorsuale, è data facoltà ad Proenergy di richiedere al

ART. 6 - MANDATI PER TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E CONNESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA 6.1. Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto conferisce ad Proenergy, o ad altra società dalla stessa delegata, collegata e/o controllata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, Con riferimento al/ai PDP oggetto del Contratto, a stipulare e gestire i contratti relativi alle attività di distribuzione, trasporto, connessione e dispacciamento. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, Proenergy o altra società dalla stessa delegata, collegata e/o controllata provvederà a stipulare i contratti per i servizi di trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento e relativi allegati, nonché dei servizi di acquisizione e gestione dei dati, relativamente al/ai PDP abbinati al Cliente, nonché a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. A tal fine il Cliente conferisce ad Proenergy o altra società dalla stessa delegata, collegata e/o controllata: (i)

mandato senza rappresentanza, irrevocabile nell'interesse della mandataria, a stipulare il "Contratto di Trasporto e Distribuzione" alle Condizioni Tecniche di Fornitura del distributore locale (ivi inclusa la gestione dei dati di misura); (ii) mandato senza rappresentanza, irrevocabile nell'interesse della mandataria, a stipulare il "Contratto di Dispacciamento" con TERNA S.p.A., alle condizioni tecniche fornite da quest'ultima; (iii) mandato senza rappresentanza, irrevocabile nell'interesse della mandataria, a partecipare alle assegnazioni di capacità, di energia, di diritti di transito sulle linee elettriche o di altri strumenti necessari o utili per l'acquisto di risorse e la fornitura, per tutta la durata del Contratto; (iv) mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione dei PDP, e/o delle modifiche tecniche attinenti la fornitura richieste dal Cliente (aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura, etc.) secondo i termini e le modalità previste nell'allegato A della Delibera ARERA 198/2011 e ss.mm.ii., restando fermo che in ogni caso il Cliente è e rimane titolare del Rapporto di Connessione, ovverossia di ogni rapporto giuridico con il distributore inerente la connessione alla rete dei propri PDP e impianti; (v) mandato irrevocabile con rappresentanza a titolo gratuito per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica" denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto" allegate al Contratto di Trasmissione e Distribuzione, di cui al Cliente dichiara di conoscerne il contenuto, non attinenti al rapporto tra Proenergy e il Cliente. Eventuali adeguamenti tecnici al PDP o agli impianti necessari per l'esecuzione della fornitura sono a carico del Cliente. A tal fine il Cliente dichiara: a) di conoscere le condizioni tecniche per il servizio di distribuzione, regolamentate nei contratti di trasporto e dispacciamento (pubblicate sul sito internet "www.Proenergy.it"); b) in virtù dei suddetti mandati, anche ai sensi dell'articolo 1341 Cod. Civ., di autorizzare espressamente Proenergy o altra società dalla stessa delegata, collegata e/o controllata ad approvare eventuali clausole delle condizioni tecniche, a favore del distributore, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o di sospendere l'esecuzione, ovvero che sanciscono a carico del Cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroga della competenza dell'Autorità giudiziaria, ratificando sin d'ora l'operato della mandataria. Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei PDP alla rete elettrica di cui alla Delibera ARERA 198/2011 e ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla Delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Proenergy o altra società dalla stessa delegata, collegata e/o controllata, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione del/dei PDP ed alla gestione della connessione dello/degli stesso/stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine Proenergy o altra società dalla stessa delegata, collegata e/o controllata contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 1719 Cod. Civ., e fermo restando in ogni caso l'obbligo per il Cliente del pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale previsti per le singole prestazioni contenute nell'Allegato C della Delibera ARERA 199/2011 e ss.mm.ii., il Cliente riconoscerà ad Proenergy, per la gestione di ciascuna pratica e per ogni richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, un rimborso pari alla somma di Euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA di legge, oltre al corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'articolo 11 dell'allegato A della Delibera ARERA 301/2012 (TIV), oltre IVA di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: voltura, subentro, variazione di potenza, spostamento contatore e/o gruppo di misura, di un PDP già attivo. Per la sola operazione di disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, quest'ultimo riconoscerà a Proenergy, quale corrispettivo per la gestione della singola richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, il contributo in quota fissa previsto dall'articolo 11 dell'allegato A della Delibera ARERA 301/2012 e ss.mm.ii. ART. 7 - VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA - RECESSO DAL RAPPORTO CON IL

PRECEDENTE FORNITORE 7.1. Conformemente alla normativa vigente il Contratto recepirà automaticamente le condizioni contrattuali imposte dalla legge o da provvedimenti di altri organi o autorità competenti, mentre si intenderanno implicitamente abrogate le pattuizioni del Contratto che dovessero risultare incompatibili. 7.2. Nel caso di impossibilità di recepimento automatico delle variazioni Proenergy comunicherà al Cliente le modifiche e/o le integrazioni alle previsioni indicate nel presente Contratto, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi dalla data di decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto, da esercitarsi nei modi e nei termini che saranno indicati nella comunicazione di Proenergy, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato dal Fornitore. Il recesso del Cliente diverrà efficace dal giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero altrimenti trovato applicazione. 7.3. Proenergy si riserva il diritto di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, specifiche clausole contenute nella Documentazione contrattuale, ivi incluse quelle relative alle condizioni economiche, inviandone al Cliente comunicazione scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui le modifiche saranno applicate, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto nei modi e nei termini che saranno indicati nella comunicazione di Proenergy. Tale comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato dal Fornitore. Il recesso del Cliente diverrà efficace dal giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero altrimenti trovato applicazione. Ai fini del presente articolo, si intendono per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, nonchè il mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formazione e predisposizione delle condizioni economiche e contrattuali. Le suddette comunicazioni non sono dovute in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato delle modifiche nella prima fattura emessa successivamente all'applicazione delle variazioni medesime. 7.4. Il Cliente può richiedere di modificare le modalità o le condizioni di fornitura mediante sottoscrizione di una nuova Proposta. Proenergy potrà accettare la nuova Proposta previa eventuale richiesta di adeguamento delle garanzie, ove previste, comunicando altresì la data di decorrenza delle nuove modalità o condizioni di fornitura con gli eventuali diversi corrispettivi applicati. 7.5. Il Cliente dichiara di avere già provveduto a inviare la dichiarazione di recesso o comunque di aver comunque già risolto il Contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas in essere con altro fornitore per il/i PDP indicato/i nella Proposta, ovvero dichiara di voler recedere dal/i contratto/i di fornitura in essere con altro fornitore per il/i PDP indicato/i nella Proposta. In quest'ultimo caso, il Cliente con la sottoscrizione del modulo "Proposta di Fornitura di energia elettrica e/o gas" conferisce espressamente ad Proenergy mandato con rappresentanza ad inoltrare

la dichiarazione di recesso al/i precedente/i fornitore/i, nonché a porre in essere quanto necessario per l'attivazione della/e fornitura/e.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO D'AZIENDA — CESSIONE DEL CREDITO 8.1. Il Cliente non può cedere, neppure parzialmente, il Contratto a terzi, se non previo consenso scritto di Proenergy. Il Fornitore può cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi senza limitazione alcuna, esprimendo sin d'ora il Cliente il proprio pieno e incondizionato consenso. In caso di cessione del Contratto da parte di Proenergy, quest'ultima garantirà comunque l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Contratto da parte del cessionario fino alla scadenza del periodo di applicabilità delle Condizioni economiche. 8.2. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti alla Proenergy. 8.3. Il Fornitore può cedere a terzi, in tutto o in parte, i crediti eventualmente maturati nei confronti del Cliente senza limitazione alcuna, esprimendo sin d'ora il Cliente la propria piena e incondizionata autorizzazione.

ART. 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE, CORRISPETTIVI 9.1. Le condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ed il relativo Periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura allegate alla Proposta. 9.2. Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, Proenergy comunicherà per iscritto al Cliente, anche solo tramite nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità, fermo restando che le variazioni comunicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di Proenergy, e comunque non prima della scadenza naturale del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso. In tal caso il Cliente potrà recedere dal Contratto. facendo pervenire ad Proenergy comunicazione scritta a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di Proenergy. Nel caso in cui il Cliente non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste le nuove condizioni economiche comunicate da Proenergy si intenderanno accettate dal Cliente. In mancanza di comunicazione circa la variazione delle condizioni economiche quelle in corso di applicazione si intendono cessate e verranno applicate, finchè Proenergy non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente, per il gas tariffe di tutela con uno spread di 0.03 € a smc e per l'energia elettrica a PUN con uno spread di 0,012€/kwh. Se, per evitare l'applicazione delle nuove condizioni economiche, il Cliente recede dal Contratto per passare a un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'acquisizione del/dei PDP da parte di quest'ultimo e fino al completamento delle operazioni di acquisizione del/dei PDP, al Cliente saranno comunque applicate le nuove condizioni economiche, 9.3, Salvo diverse indicazioni e/o modifiche e/o integrazioni ai sensi dell'articolo 7 delle CGC, oltre ai corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica indicati nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura, verranno fatturati al Cliente i seguenti corrispettivi: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura, le componenti A, UC e MCT previste per i Clienti del mercato libero dalle Delibere ARERA al momento vigenti e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore; b) un eventuale importo di valore pari ai corrispettivi a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione introdotti dalla normativa a carico del mercato vincolato o di maggior tutela; c) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento moltiplicati per l'energia prelevata in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 111/06 e ss.mm.ii.. nonché ogni eventuale altro onere accessorio nella misura stabilita dall'ARERA; detti corrispettivi verranno moltiplicati per il parametro lambda corrispondente al livello di tensione del punto di prelievo definito nella tabella 4 colonna A, di cui all'allegato A della Delibera ARERA 107/09 e ss.mm.ii.; d) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata Delibera ARERA 111/06 e ss.mm.ii.; e) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato da Proenergy dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dalla stessa sopportato per nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento; f) un corrispettivo a remunerazione dei costi di commercializzazione e gestione del Cliente sostenuti da Proenergy di importo pari alla componente tariffaria prevista dalla normativa di volta in volta vigente a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero come da Delibera ARERA 156/07 e ss.mm.ii., nonché ogni eventuale altro onere accessorio introdotto dalla normativa a carico del mercato vincolato o di maggior tutela; g) per le sole forniture relative a PDP in BT per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla Delibera ARERA 278/07 e ss.mm.ii. limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'articolo 20 della medesima Delibera; h) il prezzo non include eventuali oneri conseguenti al recepimento della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO2 (anidride carbonica) ed oneri derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 79/1999 e ss.mm.ii. (Certificati Verdi); i) Eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del cliente per pregresse forniture di energia elettrica ai sensi della Delibera ARERA 219/2010 e ss.mm.ii. e per precedenti forniture di gas ai sensi del TIMG; I) eventuali ulteriori corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei casi previsti dall'articolo 12 del TIMG. 9.4. Salvo diverse indicazioni e/o modifiche e/o integrazioni ai sensi dell'articolo 7 delle CGC, oltre ai corrispettivi dovuti per la fornitura di gas naturale ed indicati nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolare di fornitura, verranno fatturati al Cliente i seguenti corrispettivi: a) componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Delibera ARERA 64/2009 e ss.mm.ii. - TIVG) e valide nel territorio di ubicazione del PDR a copertura dei costi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e Vendita al dettaglio, delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell'IVA. 9.5. Ogni eventuale corrispettivo e/o onere, anche in relazione all'esecuzione dei mandati di cui all'articolo 6 delle CGC, nonchè qualsiasi componente, onere, diritto, tributo, imposta o tassa e relative addizionali presenti e future, nonchè le ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema elettrico e/o del gas, ivi compresa l'IVA, saranno a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di Proenergy e senza facoltà di rivalsa. 9.6. Qualora, successivamente alla richiesta di attivazione della fornitura al distributore competente, i dati relativi all'uso di uno o più PDP risultanti al distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente dando comunque comunicazione della difformità riscontrata al Cliente medesimo. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in sede di formazione e sottoscrizione del Contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del conseguente trattamento fiscale e dell'attribuzione della relativa tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato dal Cliente nella Proposta, il Fornitore potrà riaddebitare al Cliente i maggiori

corrispettivi, le imposte e le sanzioni cui sia eventualmente rimasto gravato in conseguenza della dichiarazione difforme del Cliente. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla residenza che risultano al distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente stesso. In questo caso il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, considerato in ogni caso che essendo l'informazione relativa alla residenza rilevante sia ai fini tariffari sia ai fini fiscali il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore gli eventuali ulteriori corrispettivi contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) di cui il Fornitore sia eventualmente rimasto gravato. Con il primo ciclo utile di fatturazione, il Fornitore applicherà i giusti corrispettivi.

applicherà i giusti corrispettivi. ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CALCOLO DEI CONSUMI 10.1. Per la fornitura di energia elettrica, per i Clienti in BT e con potenze disponibili maggiori a 16,5 kW la fatturazione dei corrispettivi avverrà con cadenza indicata nelle CTE, così come anche per i Clienti in BT e con potenze disponibili minori o uguali a 16,5 Kw anche in deroga a quanto previsto dalla Delibera ARERA 463/2016 e ss.mm.ii.. Per la fornitura di gas, la fatturazione dei corrispettivi avverrà con cadenza indicata nelle CTE, in deroga a quanto previsto dalla Delibera ARERA 463/2016 e ss.mm.ii.. Il Fornitore si riserva in ogni caso la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione che potrà quindi trovare diversa disciplina nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura. La fattura verrà emessa almeno entro 90 (novanta) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla Delibera ARERA 463/2016 e ss.mm.ii.. 10.2. In ogni caso resta salva la facoltà del Fornitore di modificare il periodo di riferimento dei consumi e l'intervallo minimo tra l'emissione di due fatture consecutive dandone specifica comunicazione al Cliente, anche tramite nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Il Fornitore si riserva di non fatturare al Cliente i corrispettivi che non superino complessivamente la somma di Euro 30,00 (trenta/00), il cui importo verrà sommato a quelli delle fatture successive. In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas. è prevista la facoltà di Proenergy di emettere al Cliente una fattura unica per entrambe le forniture dal momento in cui tale modalità di fatturazione verrà resa disponibile dal Fornitore. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dal Cliente entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di emissione di ogni singola fattura, con le modalità e nei termini previsti nelle presenti CGC, salvo diversa previsione risultante nella Proposta e/o nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura: in ogni caso il termine ultimo di pagamento è indicato in ogni singola fattura. Le fatture si intendono validamente consegnate al Cliente anche se inoltrate a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata. Al fine della prova dell'avvenuta trasmissione della fattura, farà fede il documento di "conferma invio" rilasciato dal sistema di inoltro utilizzato. Il Fornitore potrà in ogni caso utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Cliente, anche se acquisito autonomamente. Le fatture saranno emesse e inviate in forma "sintetica" secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 501/2014 e ss.mm.ii.. Il Cliente potrà trovare gli "elementi di dettaglio" nell'Area Clienti del portale web di Proenergy dedicata alle forniture, accedendo con le credenziali assegnate a seguito della registrazione, 10.3, Il Cliente non può suddividere i pagamenti e si obbliga espressamente a pagare, in ogni caso, per intero e in un'unica soluzione le fatture emesse da Proenergy entro la data di scadenza ivi indicata. 10.4. Il corrispettivo delle fatture è calcolato sulla base dei consumi effettivi rilevati dal distributore e messi a disposizione del Fornitore. In caso di mancato o ritardato invio da parte del distributore dei dati relativi alle letture e ai consumi effettivi, Proenergy ha la facoltà di chiedere al Cliente il pagamento di acconti sulla base del Consumo Presunto. Il conguaglio dei consumi effettivi avverrà, quanto all'energia elettrica, al momento della comunicazione e/o messa a disposizione da parte del distributore al Fornitore dei dati relativi al consumo reale ed effettivo; diversamente, quanto al gas naturale, il conguaglio dei consumi effettivi avverrà al momento della ricezione da parte di Proenergy dell'autolettura effettiva eseguita e comunicata dal Cliente o, in alternativa, al momento della comunicazione e/o messa a disposizione da parte del distributore al Fornitore dei dati relativi al consumo reale ed effettivo a seguito della lettura del gruppo di misura da parte del distributore, come previsto all'articolo 11.2. delle presenti CGC. 10.5. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i medesimi verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", ai sensi della Delibera ARERA 159/08 e ss.mm.ii.. 10.6. La fatturazione dei corrispettivi relativi alla somministrazione del gas naturale avviene sul consumo effettivo attribuito al Cliente su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento, rilevato e comunicato al Fornitore dal distributore o, in caso di autolettura, dal Cliente. In assenza della lettura dei consumi effettivi, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi stimati dal Fornitore in base all'uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in relazione all'andamento climatico dell'anno in corso. L'eventuale conguaglio sarà effettuato, di norma, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. 10.7. La fatturazione dei corrispettivi relativi alla somministrazione dell'energia elettrica avviene sulla base dei dati di prelievo dei PDP resi disponibili dal distributore, nel rispetto dei contratti per il servizio di trasmissione, distribuzione, connessione dispacciamento e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti stimati dal Fornitore in base all'autolettura eseguita e comunicata dal Cliente, in base ai consumi storici del Cliente ovvero, in mancanza di questi, in base alla potenza attribuita al PDP. L'eventuale conguaglio sarà effettuato, di norma, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. 10.8. Qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare utilizzando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo nella fatturazione l'eventuale accredito o addebito della somma viene effettuato, di norma, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. 10.9. In nessun caso il Cliente potrà ritardare o sospendere il pagamento delle fatture di Proenergy, e ciò anche in caso di eccezioni e/o di contestazioni del Cliente ai sensi dell'articolo 1462 Cod. Civ.. Nelle fatture emesse da Proenergy verranno indicati in dettaglio eventuali ritardi nel pagamento di precedenti fatture e l'ammontare degli interessi di mora a carico del Cliente. In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto al Fornitore, Proenergy applicherà al Cliente interessi moratori, per ogni giorno di ritardo e senza necessità di formale messa in mora,

come segue: in misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) maggiorato di 7 punti percentuali per la fornitura di gas ed energia elettrica. In ogni caso Proenergy, oltre agli interessi moratori sopra indicati, applicherà ed addebiterà al Cliente le eventuali spese sostenute dal Fornitore a causa della morosità del Cliente, ivi comprese quelle sostenute da Proenergy per l'invio al Cliente delle comunicazioni di sollecito e messa in mora nonchè quelle sostenute da Proenergy sia in via giudiziale che in via stragiudiziale, ivi compresi gli oneri sostenuti da Proenergy per l'affidamento della pratica a società specializzate nel recupero dei crediti e/o a professionisti e/o a studi legali, nel limite del loro effettivo ammontare, oltre le spese relative alle operazioni di sospensione, di eventuale riattivazione, di cessazione amministrativa. In ogni caso Proenergy avrà diritto di agire nei confronti del Cliente per gli ulteriori danni subiti, oltre che per il rimborso dei corrispettivi sostenuti per l'attivazione e l'allacciamento del PDP, nonché degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti conclusi in esecuzione dei mandati di cui all'articolo 6 delle CGC. 10.10. In caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di espressa indicazione da parte del Cliente, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota. Proenergy si riserva, inoltre, ai sensi dell'articolo 1194 Cod. Civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nel seguente ordine: (i) al capitale; (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso. 10.11. Al Cliente, successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta. saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale effettuata dal distributore. 10.12. L'indicazione relativa alla possibilità del Cliente di chiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è segnalata nelle fatture che presentano i requisiti fissati dall'ARERA. Il Cliente può chiedere un piano di rateizzo nei seguenti casi: i) per la fornitura di energia elettrica: a) se la fattura è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al 150 (centocinquanta) % per i Clienti domestici o al 250 (duecentocinquanta) % per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi: b) de la fattura contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al 150 (centocinquanta) % per i Clienti domestici o al 250 (duecentocinquanta) % per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi; c) se la fattura è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al 150 (centocinquanta) % per i Clienti domestici o al 250 (duecentocinquanta) % per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle fatture emesse negli ultimi dodici mesi; ii) per la fornitura di gas: a) se la fattura è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi; b) se la fattura contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi; c) se la fattura è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi; iii) per la fornitura di energia elettrica e gas: a) se la prima fattura emessa successivamente all'attivazione della fornitura qualora sia basata su dati di misura superiori al 150 (centocinquanta) % per i Clienti domestici o al 250 (duecentocinquanta) % per i Clienti non domestici, rispetto all'autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo; b) se la fattura contenga importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente: c) se non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista all'articolo 4 della Delibera ARERA 463/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso la rateizzazione: a) deve riguardare somme superiori a Euro 50,00 (cinquanta/00); b) le rate, non cumulabili, devono avere una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le Parti e comunque non inferiori a 2 (due); c) la richiesta di rateizzo del Cliente deve pervenire al Fornitore entro 10 (dieci) giorni successivi alla data di scadenza della fattura da rateizzare. In ogni caso, le somme rateizzate saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dal giorno di scadenza della fattura da rateizzare. Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera ARERA 584/2015 e ss.mm. ii. stabilisce che il Cliente può chiedere anche un'ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie (che, pertanto, non rientrino nelle fattispecie sopra indicate per le quali è concesso al Cliente chiedere la rateizzazione), che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Tale richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 (dodici) mesi e, per queste operazioni, il Fornitore potrà chiedere il versamento di un acconto minimo pari al 30 (trenta) % della somma complessiva dovuta.

Art. 11 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI 11.1. Per la fornitura di gas naturale il responsabile dell'attività di misura dei consumi è il distributore di gas locale competente. Le letture dei consumi del gas avranno, come da periodicità stabilite dall'ARERA, la seguente cadenza: a) un tentativo di lettura almeno una volta in ciascun anno civile, per i PDP con consumi fino a 500 (cinquecento) Smc/anno; b) un tentativo di lettura almeno una volta ogni 6 (sei) mesi in ciascun anno civile, per i PDP con consumi superiori a 500 (cinquecento) Smc/anno e fino a 5000 (cinquemila) Smc/anno; c) un tentativo di lettura almeno una volta al mese per i PDP con consumi superiori a 5000 (cinquemila) Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90 (novanta) % ai consumi medi mensili. 11.2. Per la fornitura di energia elettrica il responsabile dell'attività di misura dei consumi è il distributore di energia elettrica locale competente. Le letture dei consumi dell'energia elettrica avranno, come da periodicità stabilite dall'ARERA, la seguente cadenza: a) con riferimento ai punti di misura di connessione trattati monorari, un tentativo di lettura almeno 1 (una) volta ogni 4 (quattro) mesi per i Clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e almeno 1 (una) volta al mese per i Clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; b) con riferimento ai punti di misura trattati per fasce, un tentativo di lettura almeno 1 (una) volta al mese includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore; c) con riferimento ai punti di misura di generazione trattati monorari, un tentativo di lettura almeno 1 (una) volta al mese: in tali casi, il tentativo di rilevazione mensile trova applicazione anche per i corrispondenti punti di misura di connessione, se trattati monorari, in deroga a quanto alla precedente lettera a). 11.3. Sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas, ferma restando in ogni caso la competenza esclusiva del distributore nella rilevazione e misurazione dei consumi effettivi, il Cliente può eseguire l'autolettura del contatore del PDP allo stesso abbinato, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. 11.4. Nei casi di cui al precedente articolo 11.3. il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura eseguito e comunicato dal Cliente qualora lo stesso dovesse risultare palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile. 11.5. L'autolettura eseguita dal Cliente è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione solo se validata dal distributore competente, 11.6. Autolettura in caso di voltura

o cambio Fornitore (switch): ai sensi della Delibera ARERA 100/2016 e ss.mm.ii. il Cliente che ha una fornitura di energia elettrica dotata di un POD trattato monorario ai sensi dell'Allegato A alla Delibera ARERA 107/99 e ss.mm.ii. ovvero che ha una fornitura di gas dotata di PDR con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o di cambio Fornitore;. In tale caso, il Cliente può comunicare l'autolettura entro i seguenti termini: i) fino a 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti e 3 (tre) giorni lavorativi successivi al giorno di decorrenza della voltura; ii) fino a 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti al giorno di decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente; iii) fino a 3 giorni lavorativi successivi al giorno di decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante. In ogni caso il distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura eseguita dal Cliente è diversa dalla data di decorrenza della voltura o di cambio di fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

ricalcolato per considerare questa differenza. ART. 12 - GRUPPI DI MISURA GAS NATURALE. ENERGIA ELETTRICA. ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI, ACCESSO E MANUTENZIONE 12.1. Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura del gas e dell'energia elettrica. 12.2. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto di cui all'allegato I del D.M. 37/08 o copia della Dichiarazione di Rispondenza ugualmente prevista dal menzionato Decreto. Lo stesso obbligo è previsto a carico del Cliente anche nei seguenti casi: – per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 (sei) kW; b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti; - per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas. In questi casi, il termine di 30 (trenta) giorni entro il quale deve essere consegnata copia della documentazione sopra indicata, decorre dall'esecuzione delle modifiche richieste. Qualora il Cliente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il distributore competente potranno sospendere la fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti ed emanati dall'ARERA. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del distributore competente e, se risultano irregolarità di qualsiasi causa e/o natura, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente e/o al distributore competente per adeguare gli impianti. Il Fornitore e il distributore locale competente hanno il diritto di accedere agli impianti, al contatore, alle apparecchiature e ai gruppi di misura, in qualsiasi momento, anche per effettuare verifiche e/o disalimentare il PDP in caso di inadempimento del Cliente. Nessun abbuono ai consumi è comunque riconosciuto al Cliente per eventuali dispersioni o perdite degli impianti e delle apparecchiature a valle del contatore, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni, salvo che le predette disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente se la suddetta variazione tecnica possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura dell'energia elettrica e/o del gas. In questo caso. ove necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente. 12.3. Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso lo stesso. 12.4. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo di loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del contatore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa che ha determinato la sostituzione o la rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. 12.5. Tenuto conto che il distributore competente ha il diritto di effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione (accedendo agli stessi ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - previo preavviso, salvo per ragioni di comprovata urgenza o di sicurezza o per motivi connessi a possibili prelievi fraudolenti), in base a quanto indicato dal Distributore, il Fornitore potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore e al calcolo del relativo conguaglio. 12.6. Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a rimborsare al Fornitore un importo pari al corrispettivo allo stesso addebitato dal distributore competente per l'intervento effettuato. 12.7. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore in contraddittorio, effettuando una richiesta scritta o anche telefonica. 12.8. Il Cliente ha il diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente. 12.9. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessarie non sono poste a carico del Cliente. In tal caso, il Fornitore dispone il rimborso dell'eventuale importo erroneamente fatturato al Cliente. Tale rimborso verrà riconosciuto nella prima fatturazione utile dei consumi successiva alla verifica. Se invece la verifica eseguita dal distributore competente riscontra l'esattezza della misurazione, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese sostenute per gli interventi di verifica eseguiti. In ogni caso il Fornitore è sempre esonerato da ogni responsabilità relativa alla misura dei consumi e al corretto funzionamento del contatore e comunque degli impianti. 12.10. Le richieste di intervento ed esecuzione di prestazioni inerenti il gruppo di misura del gas e/o il PDR, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Proenergy, la quale si farà carico di veicolarle al distributore locale competente responsabile del servizio. Proenergy, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al distributore locale competente l'esecuzione di attività relative alla gestione del PDP, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. 12.11. Le richieste di intervento ed esecuzione di prestazioni che riguardano la connessione dei POD alla rete elettrica, secondo la Delibera ARERA 333/07 e ss.mm.ii. e la Delibera ARERA 198/2011 e ss.mm.ii.. dovranno essere inviate al distributore locale competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Proenergy contrarrà in proprio nome (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1719

Cod. Civ.). In particolare, in relazione ad entrambe le forniture di energia elettrica e/o di gas naturale, fermo restando in ogni caso l'obbligo per il Cliente del pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale previsti per le singole prestazioni contenute nell'Allegato C della Delibera ARERA 199/2011 e ss.mm.ii., il Cliente riconoscerà ad Proenergy, per la gestione di ciascuna pratica e per ogni singola richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, un corrispettivo pari al contributo in quota fissa previsto dall'articolo 11 dell'allegato A della Delibera ARERA 301/2012 e ss.mm.ii., maggiorato di Euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA di legge. A tale fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano le richieste al distributore delle seguenti singole prestazioni e/o operazioni: voltura, subentro, variazione di potenza, variazione di pressione, spostamento del contatore, spostamento del gruppo di misura e/o comunque degli impianti di fornitura di energia elettrica e/o gas, verifica del funzionamento del contatore, degli impianti e del gruppo di misura, di un PDP già attivo. Per la sola operazione di disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, quest'ultimo riconoscerà a Proenergy, quale corrispettivo per la gestione della singola richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, il contributo in quota fissa previsto dall'articolo 11 dell'allegato A della Delibera ARERA 301/2012 e se mmi ii

ART. 13 - GARANZIE 13.1. Qualora il pagamento delle fatture non avvenga attraverso procedura SDD, il Cliente è tenuto a versare al Fornitore, a garanzia di ciascuna fornitura richiesta, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale nella misura prevista nelle Condizioni Economiche e/o nelle Condizioni particolari di fornitura. 13.2. Qualora nel corso della fornitura l'importo versato a titolo di deposito cauzionale sia trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo integralmente con addebito nella prima fattura utile, e nel termine ivi indicato. 13.3. Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente l'importo versato a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso in cui la procedura SDD non venga attivata, venga meno, venga revocata o sia attivata in ritardo; in tal caso resta salva la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale in caso di successiva attivazione della procedura SDD. 13.4. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, salvo che non sia trattenuto dal Fornitore, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute.

ART. 14 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 14.1. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura, applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità competente al Contratto e ai relativi compensi, sono interamente a carico del Cliente.

ART. 15 - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA 15.1. Qualora, dopo la conclusione del presente Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altri eventi che rendano impossibile per Proenergy l'adempimento degli obblighi assunti, Proenergy ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, mediante raccomandata o via e-mail o a mezzo telefax. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione di Proenergy il presente Contratto si intenderà risolto.

ART. 16 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI PROENERGY 16.1. Il Cliente dichiara e riconosce incondizionatamente che in nessun caso Proenergy potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità del servizio di somministrazione, per eventuali inadempimenti e/o inefficienze nei servizi previsti nei contratti di trasporto, distribuzione connessione e dispacciamento, così come neppure dei danni ad essi relativi o, in generale, dalla connessione del/dei PDP alla rete, non esercitando Proenergy alcuna attività di trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento ed essendo la medesima Proenergy completamente estranea agli obblighi in essi previsti. La/Le fornitura/e è/sono erogata/e con continuità e può/possono essere interrotta/e temporaneamente da parte dei distributori rispettivamente competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione, trasporto, dispacciamento, connessione e distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema. Il Cliente dichiara e riconosce incondizionatamente che tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della/e fornitura/e, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore e/o a provvedimenti  $\ di \ Pubbliche \ Autorit\`{a}, e/o \ comunque \ non \ imputabili \ a \ Proenergy, \ non \ comporter anno \ alcun \ obbligo$ di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto e/ o di riduzione dei corrispettivi dovuti ad Proenergy. In particolare, Proenergy non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, variazioni della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento dell'energia elettrica, microinterruzioni, interruzioni, buchi di tensione, guasti, sovraccarichi, e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica e/o del gas. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare Proenergy per ogni contestazione e/o pagamento di oneri e/o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente. Proenergy non è responsabile per inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto a Proenergy per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzo o mancato utilizzo dei servizi, salvo il caso di dolo o colpa grave. Proenergy non è responsabile nel caso di ritardi o interruzioni nell'erogazione del servizio derivanti da inadempimento e/o comportamento colposo del Cliente. Proenergy non è responsabile verso il Cliente e/o soggetti direttamente o indirettamente collegati al Cliente stesso e/o terzi per danni, perdite o costi subiti a causa di sospensioni o interruzioni del servizio dovute a forza maggiore, caso fortuito, dolo o colpa del Cliente. Il Cliente è obbligato a comunicare immediatamente a Proenergy ogni contestazione, pretesa, azione o procedimento avviato da terzi relativamente ai servizi, dei quali il Cliente dovesse venire a conoscenza. Il Cliente rimarrà comunque responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che Proenergy dovesse subire a causa della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Cliente. ART. 17 - UTILIZZO DELLA FORNITURA E USO IMPROPRIO 17.1. Non sono consentiti prelievi di gas

eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenzialità e della pressione al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del gestore della rete. 17.2. Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto. 17.3. In ogni caso il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo e/o a terzi. 17.4. Il gas non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante

derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi. 17.5. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta ed in particolare nell'uso del gas. 17.6. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente e/o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuti alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso. 17.7. L'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le Parti per la relativa regolamentazione. Il Cliente si assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di propri impianti. Il Cliente è responsabile per i danni e/o per i costi conseguenti all'eventuale utilizzo improprio dell'energia e/o gas naturale nel PDP e/o da parte di soggetti non espressamente autorizzati da Proenergy. Il Cliente è responsabile per eventuali danni conseguenti a manomissioni e/o interventi effettuati dallo stesso e/o da terzi non espressamente autorizzati da Proenergy.

espressamente autorizzati da Proenergy. ART. 18 - FORO COMPETENTE E FONTI NORMATIVE 18.1. Il Foro competente per le controversie tra il Cliente e Proenergy scaturenti dal presente Contratto o dalla Documentazione contrattuale è in via esclusiva quello di Milano. 18.2. Per quanto non previsto dal presente Contratto sono applicabili le leggi e le norme vigenti. 18.3. Le Delibere riportate e/o citate nel Contratto sono consultabili sul sito dell'ARERA (www.autorita.energia.it) nella sezione Atti e Provvedimenti. 18.4. Principali (e non esaustive) fonti normative di riferimento: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 213/98) -Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 79/99) – Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 164/00) - Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001 "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" e ss.mm.ii., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 (Del. 229/01) – Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (D. Lgs. 196/03) - Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004 "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete", pubblicata sul sito ARERA in data 30 luglio 2004 e ss.mm.ii. (Del. 138/04) - Delibera ARERA n. 108 del 6 giugno 2006, "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas", pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e ss.mm.ii., che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRT) (Del. 108/06) - Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006 "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e ss.mm.ii. (Del. 111/06) – Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006 "Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007", pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e ss.mm.ii. (Del. 181/06) - Delibera ARERA n. 17 del 2 febbraio 2007 "Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas", pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2007 e ss.mm.ii. (Del. 17/07) – Delibera ARERA n. 144 del 25 giugno 2007 "Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicata sul sito ARERA in data 26 giugno 2007 e ss.mm.ii. (Del. 144/07) - Delibera ARERA n. 156 del 27 giugno 2007 "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07", pubblicata sul sito ARERA in data 27 giugno 2007 e ss.mm.ii., che ha introdotto il Testo integrato per i servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV) (Del. 156/07) - Delibera ARERA n. 159 del 27 giugno 2007 "Aggiornamento per il trimestre luglio settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali", pubblicata sul sito ARERA in data 27 giugno 2007 e ss.mm.ii. (Del. 159/07) - Delibera ARERA n. 278 del 31 ottobre 2007 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) – TILP", e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 2 novembre 2007 (Del. 278/07) - Delibera ARERA n. 333 del 19 dicembre 2007 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 21 dicembre 2007 (Del. 333/07) - Delibera ARERA n. 352 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2007 e ss.mm.ii. (Del. 352/07) - Delibera ARERA n. 4 del 25 gennaio 2008 "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore", pubblicata sul sito ARERA in data 30 gennaio 2008 e ss.mm.ii. (Del. 4/08) - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 20005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) (D.M. 37/08) – Delibera ARERA ARG/gas n. 120 del 07 agosto 2008, pubblicata sul sito ARERA in data 08 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4.11.08 SO n. 245, e ss.mm.ii. "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" (Del. 120/08) – Delibera ARERA ARG/gas 159 del 06 novembre 2008 "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 ("TUDG"): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 ("RTDG")", pubblicata sul sito ARERA in data 17 novembre 2008 e ss.mm.ii. (Del. 159/08) - Cod. proposta fornitura iB 3 Proenergy S.p.A. - Codice Fiscale e Partita Iva~03308940166 - sede~legale~Via~della~Guastalla~5,~20122~Milano~-e-mail: info@Proenergy.it~-Cap.soc. € 8.000.000,00 i.v. - Numero Iscrizione al Registro Imprese di Milano 03308940166 Delibera ARERA ARG/com n. 164 del 18 novembre 2008 "Testo integrato della regolazione della qualità dei

servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", pubblicata sul sito ARERA in data 20 novembre 2008 e ss.mm.ii., che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita ("TIQV") (Del. 164/08) - Delibera ARERA ARG/gas n. 64 del 28 maggio 2009 "Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)", pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e ss.mm.ii. (Del. 64/09), che ha introdotto il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale ("TIVG") - Delibera ARG/elt n. 107 del 30 luglio 2009 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)" e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 GU n. 211 dell'11 settembre 2009, SO n. 171 (Del. 107/09) ("TIS") - Delibera Arg/elt n. 191/09 dell'11 dicembre 2009 "Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali" e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 dicembre 2009 (Del. 191/09) – Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 196 del 25 agosto 2009. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e ss.mm.ii. (D.M. Svil. Eco. 196/09) – Delibera ARERA ARG/gas n. 79 del 25 maggio 2010 "Disposizioni per l'estensione dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto fino al 31 dicembre 2013", pubblicata sul sito ARERA in data 27 maggio 2010 e ss. mm.ii. (Del. 79/2010) - Delibera ARERA ARG/com n. 104 del 8 luglio 2010 "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e ss.mm.ii. (Del. 104/2010), che ha introdotto il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" ("Codice di condotta commerciale") - Delibera ARERA ARG/com 239/10 del 14 dicembre 2010 "Modifiche all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/com 104/10 e proroga dei termini del procedimento di cui alla deliberazione ARG/com 196/10", pubblicata sul sito ARERA in data 17 dicembre 2010 e ss.mm.ii. (Del. 239/2010) – Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011 "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica", pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 ("TIMG") (Del. 99/2011) - Delibera ARERA ARG/elt 198/2011 del 29 dicembre 2011 "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015", e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 30 dicembre 2011 (Del. 198/2011) (TIQE) – Delibera ARG/elt n. 199 del 29 dicembre 2011 "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 31 dicembre 2011 (Del. 199/2011), che ha introdotto il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2012-2015" ("TIT"); il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" ("TIME") e il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" ("TIC") - Delibera ARERA n. 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) ("TISG")", e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 1 giugno 2012 (Del. 229/2012) - Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012 "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 - TIV" e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 (TIV) (Del. 301/2012) - D.P.C.M. del 22.2.2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" e ss.mm.ii., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 (D.P.C.M. 22.2.2013) - Delibera ARERA n. 166/2013/R/com del 18 aprile 2013 relativa al "Sistema Informatico Integrato (SII)" e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 24 aprile 2013 (Del. 166/2013) - Delibera ARERA n. 501/2014/R/Com del 16 ottobre 2014 "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 (Del. 501/2014) Delibera ARERA n. 258/2015/R/com del 29 maggio 2015 "Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale" e ss.mm. ii. (Del. 258/2015), che ha introdotto il "Testo integrato morosità elettrica" ("TIMOE") - Delibera ARERA n. 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015 "Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas", e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 (Del. 584/2015) - Delibera ARERA n. 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015 "Testo integrato della regolazione outputbased dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" ("TIQE") e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 (Del. 646/2015) – Delibera ARERA n. 100/2016/R/com del 10 marzo 2016 "Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale" e ss.mm.ii., pubblicata su sito ARERA in data 14 marzo 2016 (Del. 100/2016) - Delibera ARERA n. 256/2016/R/eel del 24 maggio 2016 "Adempimento canone rai" e ss.mm.ii., pubblicata sul sito ARERA in data 24 maggio 2016 (Del. 256/2016) – Delibera ARERA n. 302/2016/R/com del 9 giugno 2016 "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura", pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e ss.mm.ii. (Del. 302/2016) - Delibera ARERA n. 463/2016/R/com del 4 agosto 2016 "Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese in tema di misura", pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e ss.mm.ii., che ha introdotto il testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas ("TIF") (Del. 463/2016) - Delibera ARERA n. 738/2016/R/com del 6 dicembre 2016 "Fatturazione e regole di rateizzazione: modifiche alla disciplina definita dalla deliberazione dell'Autorità 463/2016/R/com", pubblicata sul sito ARERA in data 9 dicembre 2016 e ss.mm.ii. (Del. 738/2016)

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI 19.1. Tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente Contratto dovranno avvenire nei modi e forme indicati nel Contratto. Per tutte

le comunicazioni di cui al Contratto, salvo successive comunicazioni di modifica inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, le Parti eleggono domicilio rispettivamente presso gli indirizzi di seguito indicati: quanto a Proenergy S.p.A., Comunicazioni A/R: 20124 Milano, Piazza Quattro novembre n. 1 - Comunicazioni a mezzo fax: 02.2423272 - Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@proenergyspa.it - Servizio Clienti: 02.22471235 - Sito Internet: www.proenergyspa.it. Quanto al Cliente, si veda la sezione "Dati del Cliente" nella Proposta. 19.2. Deve altresì essere trasmessa per iscritto a Proenergy, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna. 19.3. I fornitori di energia elettrica e/o gas, in alternativa agli indirizzi di cui all'articolo 4 delle presenti CGC, potranno inviare ad Proenergy le comunicazioni di recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec indicato sul portale del SII.

ART. 20 - RECLAMI E CONCILIAZIONE 20.1. Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate ad Proenergy S.p.A., Piazza Quattro novembre n. 1 - Comunicazioni a mezzo fax: 02.2423272- Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@proenergyspa.it Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo di fornitura, POD/PDR, codice cliente, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica, gas, o entrambi). 20.2. Il Cliente potrà ricorrere al Servizio di Conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti. Per ulteriori informazioni sul Servizio di Conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio di Conciliazione, inviare una email al Servizio di Conciliazione all'indirizzo di posta servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare).

$\Rightarrow$	Luogo e Data
$\Longrightarrow$	Timbro e firma Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 3 (Conclusione ed efficacia del Contratto); Art. 4 (Decorrenza della fornitura, durata del Contratto e recesso); Art. 5 (Clausola risolutiva espressa, risoluzione e sospensione della fornitura); Art. 7 (Variazione delle condizioni di fornitura - Recesso dal rapporto con il precedente fornitore); Art. 8 (Cessione del Contratto - Cessione, affitto e usufrutto d'azienda - Cessione del credito); Art. 9 (Condizioni economiche, corrispettivi); Art. 10 (Fatturazione e pagamenti, calcolo dei corrispettivi); Art. 13 (Garanzie); Art. 16 (Limitazione di Responsabilità di Proenergy); Art. 17 (Utilizzo della fornitura e uso Improprio); Art. 18 (Foro Competente e fonti normative); Art. 19 (Elezione di domicilio e comunicazioni).

$\Rightarrow$	Luogo e Data
$\Rightarrow$	Timbro e firma Cliente

## **NOTA INFORMATIVA PRIVACY**

Proenergy S.p.A. (di seguito anche solo "Proenergy") Le rilascia la suddetta informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR") e del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, ferme le modifiche e gli adattamenti necessari a seguito di interventi nazionali, europei e/o provvedimenti delle Autorità di controllo successive alla pubblicazione della presente. 1. Origine dei dati personali I Dati Personali raccolti, oggetto di trattamento, sono forniti dal Cliente in fase di vendita. I dati del potenziale Cliente (di seguito "Prospect") sono raccolti in fase precontrattuale, nel momento in cui è richiesta un'offerta. 2. Natura dei dati trattati II trattamento oggetto della presente informativa, riguarda dati personali comuni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la denominazione sociale/dati anagrafici, codice fiscale/P.IVA, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, IBAN. 3. Finalità del trattamento I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: a) finalità precontrattuali: per rispondere a richieste sollecitate dal Prospect e/o dal Cliente e per ogni ulteriore attività strumentale alla sottoscrizione e/o attivazione dei Servizi offerti da Proenergy; b) finalità contrattuali: per l'erogazione dei servizi di fornitura di energia, gas o degli altri prodotti e servizi offerti da Proenergy o attraverso partner commerciali (compresi i servizi di accessori eventualmente richiesti dal Cliente stesso); per la gestione tecnica, amministrativa e contabile di reclami e contenziosi; per l'invio di informazioni e comunicazioni di servizio; per considerare l'adesione da parte di Proenergy a successive proposte contrattuali sollecitate dal Cliente, nei limiti indicati dall'art. 3 lett. (d); per la consegna, l'attivazione e la manutenzione dei prodotti acquistati o forniti in comodato d'uso; per la cessione dei crediti derivanti dai contratti di fornitura; per attribuire al Cliente i vantaggi connessi al suo duraturo e "fidelizzato" rapporto con Proenergy, mediante l'attribuzione diretta di particolari Bonus relativi a servizi di fornitura di energia, gas o degli altri prodotti e servizi acquistati dal Cliente ; per migliorare i prodotti e i servizi offerti alla clientela; c) finalità di adempimento ad obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, regolamenti pro tempore vigenti e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate all'accertamento e repressione dei reati; d) finalità connesse al contratto per procedere alla vendita di determinati prodotti o servizi sono utilizzati alcuni dati personali provenienti da archivi o registri pubblici relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti, procedure concorsuali, sequestri, ipoteche, domande giudiziali) e dati di visura e di bilancio. Tali dati sono acquisiti attraverso l'accesso ai sistemi informativi di società autorizzate e sono trattati, laddove necessario, esclusivamente ai fini della verifica sulla affidabilità e puntualità nei pagamenti. Proenergy potrà, inoltre, trattare i dati sullo stato e sulla puntualità del Cliente nei pagamenti dei Servizi forniti anche in passato: tali informazioni, una volta acquisite da Proenergy, saranno conservate e trattate per la tutela delle ragioni di credito di Proenergy, al fine della valutazione di eventuali ulteriori adesioni e/o proposte contrattuali sottoscrivibili dal Cliente; inoltre per la prevenzione di frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità, Proenergy potrà comunicare i dati all'Archivio Centrale Informatizzato per finalità di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nei documenti forniti dal Cliente, in linea con la normativa vigente; e) finalità di marketing diretto: per l'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale relativa ai Prodotti e/o Servizi offerti da Proenergy; tale attività potrà essere eseguita, previo espresso consenso, mediante l'invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale sia a Clienti che a Prospect e/o di inviti di partecipazione ad iniziative effettuato mediante sistemi "automatizzati" di contatto (a titolo

esemplificativo chiamate telefoniche senza l'intervento dell'operatore, e-mail, fax, applicazioni interattive e social network); f) finalità di marketing indiretto: per il contatto telefonico di Prospect, previa manifestazione di specifico consenso, da parte di società di telemarketing nostre partners, che si avvalgono di operatori per l'effettuazione di chiamate commerciali in nome e per conto di Proenergy; 4. Modalità, logiche del trattamento II trattamento dei dati è effettuato da Proenergy sia attraverso l'utilizzo di strumenti manuali sia mediante l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati. Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati dei Clienti/Prospect correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Più precisamente, i dati verranno conservati in server, protetti da sottrazione o alterazione mediante appositi sistemi di archiviazione e di sicurezza informatica. 5. Tempi di conservazione I dati personali verranno trattati da Proenergy per tutta la durata contrattuale ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti. Tali dati potranno, inoltre, essere trattati da Proenergy per la durata massima di 24 mesi per le finalità di cui al punto 3 lett. e) e f); per le suddette finalità il Cliente/Prospect potrà sempre opporsi con le modalità indicate al punto 10. Successivamente alla cessazione del contratto sottoscritto, i dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità amministrative e/o legali (es. in caso di illeciti come ad esempio multe danneggiamenti, furti etc.) e per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile. Al termine del periodo necessario agli scopi predetti i dati vengono cancellati. 6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Proenergy potrebbe avere necessità di comunicare in Italia i dati personali dei Clienti/Prospect a soggetti terzi per dare compiuta esecuzione al contratto, in adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti. Detti soggetti appartengono alle seguenti categorie: a) Autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative; b) Soggetti che svolgono per conto di Proenergy compiti di natura tecnica o organizzativa; soggetti che svolgono servizi di supporto o strumentali all'esecuzione contrattuale; soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la Clientela; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al Cliente; soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza anche legale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Proenergy anche nell'interesse dei propri Clienti e utenti; società di factoring, istituti di credito o bancari e società emittenti carte di credito; compagnie assicurative; società di leasing; società di servizi cui sono state affidate le attività di gestione, liquidazione e pagamento di eventuali sinistri; società del settore energia e dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica e del gas per la gestione dei relativi rapporti; società di telemarketing; c) a società esterne che operano nel settore del recupero credito incluse dilazioni di pagamento, quando consentito dalla legislazione vigente, per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e di tutela del credito, a tal fine nominate responsabili esterni del trattamento. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati personali come autonomi Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili esterni del trattamento appositamente nominati da Proenergy. L'elenco dei Responsabili Esterni è a disposizione dell'interessato, che ne faccia esplicita richiesta, presso la sede legale del Titolare del trattamento. Tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e/o ogni altra "persona fisica", ex. Art. 4 lett.10 del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Proenergy sono nominati "soggetti autorizzati al trattamento". Proenergy impartisce ai Responsabili e ai soggetti autorizzati adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure tecniche organizzative adeguate a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 7. Natura del consenso e base giuridica Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è necessario per la stipulazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali, per adempiere ad obblighi di legge o per motivi di legittimo interesse come specificato alle finalità descritte al punto 3 alle lett. a), b), c), d) (in conformità all'art. 6 lett. b), c) e f) del GDPR). Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per Proenergy di procedere all'esecuzione del contratto stipulato. In relazione alle finalità del trattamento di cui al punto 3, lett. e) e f) della presente Informativa, il consenso al trattamento dei dati da parte del Cliente/Prospect è invece facoltativo e sempre revocabile. Proenergy potrà inviare al Cliente/Prospect comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli a lui già forniti, utilizzando le coordinate di posta elettronica da lui indicate in tali occasioni, alle quali il Cliente/Prospect potrà opporsi con le modalità indicate al punto 10. 8. Ulteriori Informazioni Eventuali aggiornamenti della presente Informativa saranno immediatamente resi disponibili sul sito web e attraverso i canali commerciali di Proenergy. 9. Il Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è Proenergy S.p.A nella persona del suo Rappresentante Legale, avente sede legale in Via della Guastalla n°5 - 20122 Milano (MI). 10. Diritti dell'interessato Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento EU 2016/679 si conferisce all'interessato l'esercizio specifici diritti nei nostri confronti. In particolare, potrà: • ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, l'accesso dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità, dei tempi di conservazione, delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti automatizzati; • revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento per finalità di marketing diretto e indiretto, nonché per profilazione fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento: • ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali trattati e, salvo il caso in cui non sia tecnicamente fattibile, trasmettere direttamente i dati personali a un altro Titolare del trattamento; • ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; • ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati trattati; • opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • proporre reclamo alle Autorità di controllo. Si precisa che l'esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui. Potrete esercitare tali diritti in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta a Proenergy S.p.A., Via Senato nº 15 - 20121 Milano (MI) contattando all'indirizzo e-mail: info@proenergyspa.it . Resta inteso che, laddove le richieste siano presentate tramite mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite gratuitamente e in un formato elettronico di uso comune. Qualora le richieste dell'interessato siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società può alternativamente: addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. In entrambi le circostanze la Società fornisce un'adeguata giustificazione all'interessato. 11. Data Protection

Inoltre, presta	a il conse	2016/679, dichiara di aver letto e compreso la presente informativa. enso* al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni di marketing diretto, indicate nel presente modulo d'ordine al punto 3 lett.			
☐ Do il conser	iso	☐ Nego il consenso			
Inoltre, presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing indiretto, indicate nel presente modulo d'ordine al punto 3 lett. f)					
☐ Do il conser	150	□Nego il consenso			
*Tale consenso non è necessario per l'esecuzione del contratto.					
→ Lu	ogo e Dat	:a			
<b>─</b> Tid	mbro e fir	ma Cliente			

Officer II Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO") raggiungibile all'indirizzo e-mail info@proenergyspa.it L'interessato, ai sensi dell'articolo